



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 04/02/2020

**OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2019 DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO -
INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO" E NEL PERIMETRO
DI CONSOLIDAMENTO.**

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio alle ore 08:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

| | | |
|--------------------|--------------------------|----------|
| GARDONI ALESSANDRO | SINDACO | Presente |
| DAL FORNO MARCO | VICE SINDACO - ASSESSORE | Presente |
| BIGAGNOLI BRUNA | ASSESSORE | Presente |
| REMELLI ALESSANDRO | ASSESSORE | Presente |
| PAON VERONICA | ASSESSORE | Presente |
| BENINI FRANCA | ASSESSORE | Presente |

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CINI MARCO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- L'art. 11bis del D. Lgs. 118/2011 il quale dispone che, con riferimento al corrente esercizio, questo ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio", è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2019 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D. Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato che

- ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11ter – 11 quinquies, sono da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo; nello specifico:
 - o per ente strumentale controllato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;
 - o per ente strumentale partecipato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente
 - o per società controllata si intende la società per cui l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
 - o per società partecipata si intende la società nella quale il Comune, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata e, secondo le indicazioni del principio contabile applicato (All. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Considerato che:

- dal punto di vista operativo, per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile applicato sopra richiamato, è previsto quanto segue:
 - o al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
- l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

Considerato altresì che:

- al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società che rientrano nei casi di "irrilevanza", ovvero:
 - quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici;
 laddove tuttavia la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presentasse, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza superiore al 10 per cento, il Comune capogruppo sarebbe tenuto ad individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento
 - sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in società inferiori all'1% del capitale degli stessi;
- nel caso del Comune di Valeggio sul Mincio, i parametri, relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale al 31.12.2018, approvati dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 46 del 29/04/2019, sono i seguenti:

| | Comune di Valeggio sul Mincio | Soglie | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 3% dei valori del Comune | 10% dei valori del Comune |
| Totale dell'attivo | 49.670.631,06 | 1.490.118,93 | 4.967.063,11 |
| Patrimonio netto | 41.914.009,79 | 1.257.420,29 | 4.191.400,98 |
| Totale ricavi caratteristici | 12.927.312,92 | 387.819,39 | 1.292.731,29 |

- sono in ogni caso considerati rilevanti, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Acquisiti:

- gli elenchi degli enti che, ai sensi degli artt. 11ter – 11quinquies del D. Lgs. 118/2011 e delle indicazioni contenute nel principio contabile applicato (All. 4/4 al D. Lgs. 118/2011), sulla base delle caratteristiche istituzionali, dei rapporti operativi e delle dimensioni contabili al 31.12.2018, risultano da ricomprendere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio" e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- il prospetto di verifica delle condizioni di irrilevanza, funzionale a rilevare quali organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal perimetro di consolidamento, allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- gli schemi di lettera e di linee guida da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio", al fine di

coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2019, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2019, allegato sub C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che:

- la sussistenza delle condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento di cui al punto precedente, dovrà essere verificata in base ai dati risultanti al 31.12.2019;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29/10/2015;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, formulati dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:
 - gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni contabili al 31.12.2018, risultano da ricomprendere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio" e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tenuto conto della verifica delle condizioni di irrilevanza, allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - lo schema di lettera e di linee guida da trasmettere agli Enti/Società da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio", al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2019, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2019, allegato sub C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di riservarsi di applicare il principio di irrilevanza in via definitiva sulla base delle risultanze di bilancio al 31.12.2019 e di aggiornare conseguentemente gli elenchi e le comunicazioni di cui al punto precedente, laddove le condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento non risultassero verificate a tale data.
3. Di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato A) e ai Revisori dei conti del Comune di Valeggio sul Mincio.
4. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'esecuzione del presente provvedimento.

Inoltre con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
CINI MARCO